



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giovanni Zampieri

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1.

1. Il servizio di trasporto è attuato secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di trasporto.
2. Il servizio è riservato agli alunni della scuola dell'obbligo e consiste nel trasporto degli stessi alle rispettive scuole dai punti di raccolta fissati annualmente.

Art. 2.

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico si obbligano, all'atto di sottoscrizione dell'abbonamento, ad osservare le norme del presente regolamento.

Art. 3.

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere gestito:
 - a) direttamente in economia dal Comune;
 - b) tramite le singole scuole o istituti in base ad apposite convenzioni;
 - c) da privati mediante appositi contratti da stipularsi secondo le vigenti disposizioni di legge statale e regionale.

Art. 4.

1. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando gli alunni stessi debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche che siano svolte fuori del territorio comunale ovvero per attività educative e ricreative programmate dai Comuni o dalle scuole, in tempo non scolastico sia nel periodo invernale che estivo, al fine di potenziare le attività formative o per rispondere ad esigenze di carattere sociale.
2. Le richieste di utilizzo dello scuolabus, redatte su apposito modulo fornito dal Comune devono indicare il numero degli alunni partecipanti e degli insegnanti responsabili e la meta.
3. Il Responsabile del Servizio rilascerà un'autorizzazione per ogni iniziativa che verrà comunicata alla istituzione richiedente.
4. La Giunta Comunale provvederà annualmente a determinare la quota di contributo che ogni utente dovrà versare per ogni uscita.

Art. 5.

1. Agli oneri necessari per assicurare il servizio di trasporto scolastico il Comune provvede:
 - con i proventi derivanti dalle quote a carico degli utenti ai sensi del successivo articolo;
 - con propri fondi nei limiti di capienza del bilancio;
 - con eventuali contributi erogati dalla Regione o altro Ente.

Art. 6.

1. Le famiglie degli utenti concorrono nelle spese per la gestione del servizio di trasporto mediante un contributo fisso annuale il cui importo e modalità di pagamento dovranno essere determinati all'inizio di ogni anno scolastico con delibera di Giunta Comunale. Tale contributo fisso potrà essere corrisposto a scadenza unica o in più soluzioni.

Art. 7.

1. Qualora, in sede di resoconto delle spese versate dagli utenti del servizio, siano accertate delle omissioni dal pagamento, il responsabile del servizio, mediante lettera raccomandata a.r. inviterà i genitori degli alunni che hanno usufruito del servizio al pagamento della somma dovuta.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data della richiesta senza che sia effettuato il pagamento, l'Amministrazione attiverà la riscossione coatta nelle forme di legge.
3. In ogni caso l'Amministrazione potrà sospendere l'erogazione del servizio nei confronti degli utenti che non siano in regola con il pagamento della tariffa.

Art. 8.

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere la fruizione gratuita del servizio di trasporto a tutti gli utenti le cui famiglie si trovino, obiettivamente, in situazione di grave disagio economico secondo la procedura vigente per l'erogazione di contributi a persone bisognose.
2. Potrà essere concessa una riduzione del contributo a partire dal secondo figlio che usufruisce del servizio e per coloro che usufruiscono del servizio saltuariamente e comunque per non più del 50% (come ad esempio il viaggio di sola andata, o solo ritorno, oppure per non più di tre giorni alla settimana).
3. Potranno essere esentati dal pagamento gli alunni che per particolari esigenze determinate dall'Amministrazione Comunale, in accordo con le Istituzioni Scolastiche, sono obbligati a frequentare i plessi scolastici situati nel capoluogo o nella frazione diversi da quello in cui sono residenti.

Art. 9.

1. L'Ente erogatore del servizio declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal fatto illecito dei minori utenti del servizio, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 2048 del Codice Civile.

Art. 10.

1. Ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 1681 del Codice Civile si precisa che il servizio di trasporto inizia con la raccolta e cessa con la discesa degli utenti in corrispondenza delle fermate che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, vorrà individuare all'inizio di ogni anno scolastico o solare. In mancanza del provvedimento di variazione restano confermati i punti di raccolta fissati l'anno precedente. A tale scopo, è onere e cura dei genitori o degli affidatari provvedere, direttamente o mediante persone di fiducia, a prendere in consegna gli studenti all'atto della discesa dai mezzi.

Art. 11.

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà in caso di gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico. Tali variazioni avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state disposte, fatta salva la obbligatorietà del preavviso di almeno 3 giorni alle famiglie degli utenti.

Art. 12.

1. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del precedente apprezzamento del vettore.

Art. 13.

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di arrecare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo, ed evitando atti che possano comportare pericolo di danno.

Art. 14.

1. Tutti i comportamenti scorretti, su segnalazione del conducente vengono sanzionati, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali, dall'autorità amministrativa, precludendo, temporaneamente, la fruizione del servizio all'utente indisciplinato.

Art. 15.

1. Il Responsabile del Servizio, sulla base della segnalazione, di cui all'articolo precedente, con un richiamo scritto, comunica alla famiglia del minore l'accaduto e la relativa sanzione che consiste:
 - nella sospensione della fruizione del trasporto per un periodo di giorni 3 (al secondo richiamo)
 - nella sospensione della fruizione del trasporto per un periodo di giorni 6 (al terzo richiamo);
 - nella sospensione della fruizione del trasporto per un periodo di giorni 10 (per tutti i richiami successivi al terzo).

Art. 16.

1. Il ritiro del tesserino di abbonamento dovrà essere effettuato presso l'Ufficio comunale addetto all'inizio di ogni anno scolastico e comunque dopo che l'amministrazione ha comunicato determinazione delle tariffe.

Art. 17

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 11 settembre 1991 ed entrerà in vigore ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del vigente statuto comunale.